



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Perugia, composta dai Sigg.ri
Magistrati

Dott. Paola de LISIO	Presidente
Dott. Ombretta PAINI	Consigliere
Dott. Daniela Munzi	Onorario

sulle conclusioni agli atti, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 588/2020 R.G. promossa

da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Serena
Brachetti presso il cui studio in Perugia, via XIV Settembre 69 è
elettivamente domiciliato come da procura allegata all'atto di
appello

-APPELLANTE -

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE - SEZIONE
DI PERUGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello



Stato di Perugia, presso la cui sede in Perugia, Via degli Uffici 14,
ope legis domicilia

- APPELLATO -

Oggetto: impugnazione ex art. 35 D. Lgs 25/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso per riassunzione in appello a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.12520/2020 depositata il 24.06.2020 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Perugia n.36/2019 pubblicata il 12.01.2019, ritualmente depositato e notificato, con il quale l'appellante ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza n. 833/2017 ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia, depositata in data 29.03.2017, che ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o, in alternativa, protezione sussidiaria) o, in subordine, di protezione umanitaria;

Vista la comparsa di costituzione del Ministero appellato, che ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impugnato, ritenuto correttamente motivato;

Visto il parere del P.M.;

Dato atto che le difese hanno concluso come in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche;

OSSERVA

1.L'appellante censura il mancato riconoscimento da parte del Tribunale della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007 o, in subordine, della protezione umanitaria, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente le condizioni personali del ricorrente e non sarebbe stato adeguatamente attuato il dovere officioso del giudice di cognizione delle fonti, né considerato il rischio- Paese, né, infine, sarebbero state prese in considerazione le allegazioni della difesa neppure in relazione alla subordinata forma di tutela della protezione umanitaria.



Deve preliminarmente osservarsi che, in sede di giudizio di legittimità, la Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione relativi al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex D. Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. A) e b) e cassato la sentenza impugnata per la mancanza nella motivazione di elementi idonei a individuare le precise fonti istituzionali di conoscenza, poste alla base del percorso argomentativo che aveva condotto alla statuizione di rigetto della protezione sussidiaria D. Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c), assorbito il motivo di impugnazione in relazione al diniego di protezione umanitaria.

2. Tanto premesso, osserva la Corte che nel caso in esame si deve escludere che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007. Volendo infatti tracciare brevemente la **situazione politica del paese di provenienza del richiedente**, secondo quanto risulta da fonti COI, la zona di provenienza del ricorrente non è interessata da una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione si può parlare di "conflitto armato interno" quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata così elevato "...da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia...(v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)" (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité). Richiamando l'orientamento menzionato, la S.C. (sez. VI-I, ord. 18130/2017), ha precisato che "...al fine di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali" (nel medesimo senso, cfr, id, 25083/2017 e sez. I, 14006/2018). Ora, quanto alla situazione generale in cui versa la Nigeria, va osservato come le notizie disponibili non disegnino il quadro di un paese interessato da una situazione di conflitto



armato o di violenza generalizzata. La Nigeria è infatti un paese assai vasto, che si estende per oltre 930.000 kmq. ed abitato da 167 milioni di abitanti (a fini comparativi, si pensi che l'Italia ha una superficie di 301 Kmq. per poco più di 60 milioni di abitanti). Dal punto di vista politico-amministrativo, la Nigeria è una Repubblica Federale suddivisa in 36 Stati. La situazione di pericolo di cui si legge nelle COI riguarda, però, non tutto il territorio nigeriano, bensì solo alcune zone del Paese, comunque diverse da quella di provenienza del ricorrente, ove cioè questi ha dichiarato di aver vissuto prima dell'espatrio. Infatti, come si legge in uno degli ultimi report sulla Nigeria dell'Unità COI-Ministero dell'Interno, risulta una situazione di scarsa sicurezza nel Paese in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico militante di Boko Haram, concentrata tuttavia in alcuni Stati del Nord e Nord Est (Adamawa, Borno, Yobe, Kaduna), sia di conflitti tra le varie comunità nella regione centrale del cd. Middle Belt. Gli atti di violenza riconducibili a Boko Haram, che agisce nella dichiarata volontà di imporre le sue convinzioni religiose e politiche in tutto il paese, sono circoscritte per lo più alle zone del nord-est. L'Edo State, a differenza di altri stati della Nigeria, in particolare quelli collocati nell'area settentrionale, non è attraversato da un conflitto armato violento in grado di produrre violenza indiscriminata tale da mettere in pericolo l'incolumità del richiedente in caso di rimpatrio, e ciò sebbene i dati siano inquietanti in ordine alle condizioni della sicurezza in Nigeria, anche nell'Edo State. I più aggiornati materiali informativi possono essere identificati nel report dell'incontro seminariale di cui sono stati pubblicati gli atti (EASO COI Meeting Report, Nigeria, Practical Cooperation Meeting, 12-13 June 2017, Rome) e nel report di informazioni sui paesi di origine pubblicato nel giugno 2017 da Easo anche in italiano (tutti reperibili sul sito Easo). Nell'Estratto Report Easo 2021 - Edo State si legge *"Nel 2020 Edo è stato il terzo stato più colpito dalla violenza del Niger Delta dopo gli stati Delta e River. Oredo è stato il distretto [LGA] più interessato dalla violenza tra gli stati del Niger Delta nel 2020."*¹ Alcuni dei principali catalizzatori delle problematiche di conflitto e di sicurezza possono essere facilmente riconoscibili nella violenza criminale e negli scontri

¹PIND, Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020, 9 February 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/> pp.1-2



tra gang/cults per la supremazia, nei sanguinanti scontri tra agricoltori e pastori a causa delle dispute terriere, nella repressione ad opera dei vigilanti e nella operazioni anti sommossa correlate al fenomeno delle proteste #EndSars.²

Molti incidenti di violenza criminale ed i conflitti intracomunitari hanno avuto un impatto sulla sicurezza e sui mezzi di sostentamento delle donne specialmente nel Edo ed in tutta la zona del Niger Delta.³ La criminalità è stato il problema prevalente di sicurezza nel Delta del Niger nel 2020, così come nell' Edo, con incidenti registrati principalmente nelle LGAs Oredo, Uhunmwonde e Akoko-Edo. Nell'Edo la violenza criminale si è manifestata principalmente in eventi di banditismo armato, rapimenti, linciaggi ad opera della folla e negli scontri tra criminali armati e forze di sicurezza.⁴

Le violenze generate dai cultisti e dalle gang è stata la principale problematica di sicurezza nell'anno 2020 nello stato di Edo, con eventi focalizzati in Benin City e Oredo.⁵

Dalla lettura congiunta di questa ampia raccolta di autorevoli fonti informative si deve tuttavia pervenire ad escludere che nel' Edo State la violenza, pur evidentemente grave e diffusa, abbia dato luogo ad un conflitto armato tale da realizzare una minaccia indiscriminata in grado di mettere in pericolo per ciò stesso l'incolumità anche dell'odierno richiedente. In particolare, sebbene l'insicurezza e la violenza prodotta dagli attacchi del movimento terroristico di Boko Haram fuoriescano dai confini delle zone del nord est e producano una diffusa violenza anche come effetto indiretto degli sconvolgimenti sociale che produce nel nord est il movimento terroristico (si pensi alle centinaia di migliaia di sfollati ed alla repressione talvolta indiscriminata delle forze dell'ordine), essi non generano nell'Edo State violenza indiscriminata direttamente connessa al

² PIND, Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020, 9 February 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/> pp. 1-10; International Crisis Group, CrisisWatch, Tracking Conflict Worldwide, Nigeria, January 2020 – December 2020, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=28&date_range=custom&from_month=01&from_year=2020&to_month=12&to_year=2020 ; Nigeria Watch, The database, 1 January 2020 – 31 December 2020, <http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe>

³ PIND, Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020, 9 February 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/> p.3

⁴ PIND, Niger Delta Annual Conflict Report: January December 2020, 9 February 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/> pp. 5- 10

⁵ PIND, Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020, 9 February 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/> p.6



conflitto armato che pervade il nordest, tale da rappresentare un pericolo per la incolumità del ricorrente. Alla luce di quanto sopra esposto deve escludersi che siano integrati i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

3. Quanto alla richiesta subordinata di permesso di soggiorno per motivi umanitari, nell'accertamento della ricorrenza dei seri motivi in virtù dei quali deve essere garantita, è necessario che siano allegati o risultino provati, anche attraverso l'esercizio dei poteri ufficiosi di cui dispone il Giudice, specifici elementi derivanti dalla situazione sociale, politica, ambientale del Paese di provenienza correlati alla condizione personale del ricorrente ed al pericolo concreto di lesione grave o sostanziale privazione di diritti fondamentali (Cass. 420/2012; 15756/2013; 28336/2017). Nel caso in esame, il ricorrente, in caso di rimpatrio, verrebbe rimandato in una zona che, stando a quanto già previamente rilevato, pur non potendosi dire interessata da una situazione di conflitto armato in grado di mettere in pericolo la vita di qualsiasi civile, non è di certo immune da criticità e problematicità fortemente sentite dall'intera popolazione. In particolare, il ricorrente è fuggito dal suo Paese nel 2014 e versa nella sostanziale impossibilità di godere all'interno del proprio paese di adeguata forma di protezione statutale con riguardo al suo diritto alla vita e al rispetto dell'incolumità fisica, riconducibili al nucleo dei diritti fondamentali inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione ed espressamente menzionato nell'art. 2.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tale diritto, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto a grave ed effettivo rischio a causa della sostanziale impossibilità per il ricorrente di ricevere ancora oggi adeguata tutela dallo Stato anche per come già illustrato con riferimento alla situazione di elevata corruzione e inaffidabilità per quanto concerne l'ordine pubblico e la repressione dei crimini in Nigeria. Specularmente alla condizione di grave vulnerabilità sopra delineata, viene poi in rilievo l'esigenza di bilanciamento di cui dà conto la sentenza n. 4455/2018 della Cassazione civile con riguardo alla possibilità di condurre, nel Paese ove il ricorrente ha trovato rifugio, un'esistenza ove vi sia una concreta aspettativa di godimento dei diritti umani fondamentali. Nel caso in esame deve essere valutata l'integrazione sociale



e lavorativa dell'appellante, che vive in Italia da oltre 6 anni, essendo sbarcato in data 01.09.2014. Il predetto ha iniziato a frequentare un corso-base di lingua italiana, partecipando attivamente anche ad altre attività, frequentando un corso per la qualifica di pizzaiolo. Dal 2015 l'appellante è residente nel Comune di Gubbio e si è iscritto presso il Centro per l'Impiego allo scopo di trovare lavoro, con dichiarazione di immediata disponibilità. Da aprile 2017 ha lavorato prima presso l'Azienda [REDACTED], quale operaio addetto alle pulizie (cfr. contratto di lavoro) e attualmente presso l'Azienda Agricola di [REDACTED], come operaio agricolo (cfr.contratto di lavoro per l'agricoltura con durata annuale dal 02.05.2020 al 30.04.2021 e relative busta paga). Egli è ormai sradicato, sia sul piano socio-economico che personale, dal Paese di provenienza.

4.Conclusivamente, l'appello deve essere accolto limitatamente al riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali.

5.La natura della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, *contrariis reiectis*, così decide:

- accoglie l'appello, e , per l'effetto dichiara la sussistenza, in favore dell'appellante, del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per "casi speciali" ex art 1, comma 9, d.l. 113/2018;
- compensa le spese di lite.

Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.06.2022

Il Presidente
Paola de Lisio

